

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1561

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

(V. Stampato Camera n. 2491)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
2 febbraio 1989*

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, desiderosi di evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio di trasporto marittimo hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Venezuela, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.
- b) L'espressione "imprese venezuelane" designa le imprese di Stato venezuelane, gli enti pubblici venezuelani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Venezuela e non residenti in Italia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi venezuelane ed aventi la

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sede della direzione effettiva nel territorio venezuelano.

- c) L'espressione "esercizio della navigazione marittima" designa l'attività professionale di trasporto per mare di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, armatori, conduttori e noleggiatori di navi, compresa la vendita di biglietti di passaggio e s'mili documenti, nonché ogni altra attività dei predetti soggetti direttamente connessa con tale trasporto.
- d) L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave da una impresa italiana o venezuelana, ad eccezione del caso in cui la nave sia utilizzata esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica del Venezuela.
- e) Il termine "merci" di cui alla precedente lettera c) non comprende gli idrocarburi e derivati ottenuti esclusivamente dalla raffinazione del petrolio greggio.
- f) L'espressione "Autorità competenti" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze e, per quanto riguarda il Venezuela, la Direzione Generale Settoriale dei Tributi del Ministero delle Finanze o l'Ufficio che ne faccia le veci.

ARTICOLO 2

1. Il Governo della Repubblica Italiana esenta i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, in traffico internazionale effettuato da imprese venezuelane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale.
2. Il Governo della Repubblica del Venezuela esenta i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, in traffico internazionale effettuato da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le eccezioni per le imposte sui redditi a carattere locale, previste nei precedenti paragrafi 1. e 2., si intenderanno automaticamente annullate se il Venezuela accordasse l'esenzione dalle proprie imposte municipali in forza di un Accordo successivo concluso con un Paese terzo.
4. L'esenzione stabilita nei precedenti paragrafi 1. e 2. si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese venezuelane di navigazione marittima, che partecipano, nel campo del trasporto marittimo, a servizi in pool, ad esercizi in comune e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

ARTICOLO 3

Le Autorità competenti delle Parti contraenti potranno compiere consultazioni quando lo ritengano utile, al fine di assicurare la reciproca applicazione e l'osservanza dei principi e delle disposizioni della presente Convenzione. Tale consultazione potrà essere richiesta da ciascuna delle Parti contraenti e dovrà svolgersi entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della richiesta.

ARTICOLO 4

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica, che le Parti contraenti si scambieranno per via diplomatica, di aver adempiuto ai rispettivi adempimenti costituzionali previsti a tal fine; essa avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima realizzati a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti mediante preavviso di sei mesi per via diplomatica; in tal caso la Con-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venzione cesserá di avere effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.


Fatta in duplice esemplare a Caracas, il 24 Novembre 1987, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL VENEZUELA


Massimiliano BANDINI
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario


Simón Alberto CONSALVI
Ministro delle Relazioni Estere



COPIA CONFORME

